



REPUBBLICA ITALIANA

2/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere relatore
Natale LONGO	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **61019** del ruolo generale, proposto da

- **BIOMASSE OLEVANO** s.r.l., con sede in Milano, Corso di Porta Nuova 15, c.f. e p.i. 06694350965, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **TALI Pietro Franco**, nato a Tempio Pausania (SS) il 17 dicembre 1949, c.f. TLAPRF49T17L093C e **COVILI FAGGIOLI Bruno**, nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 10 ottobre 1951, c.f. CVLBRN51R10G393B, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Santucci, c.f. SNTRRT70C09Z112B e con lo stesso elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo digitale robertosantucci@ordineavvocatiroma.org, come da delega in atti;

- *appellanti principali - appellati*

- **CUGLIERO Alberto**, nato a Torino il 24 aprile 1970, c.f. CGLLRT70D24L219W, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Claudio Vivani, c.f. VVNCLD68M29L219G, pec claudiovivani@pec.ordineavvocatitorino.it, Massimiliano Mangano, c.f. MNGMSM63H24G273X, pec avv.massimilianomangano@pecavvpa.it, Elisabetta Sordini, c.f. SRDLBT75S62D969GM, pec elisabetta.sordini@ordineavvgenova.it e Simone Abellonio, c.f. BLLSMN76C26D205A, pec simoneabellonio@pec.ordineavvocatitorino.it e con gli stessi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Massimiliano Mangano, in Roma, Via Antonio Stoppani 1, come da delega in atti;

- *appellante incidentale – appellato*

contro

- **Procura generale della Corte dei conti**,

- *appellata*

- **Procura regionale della Corte dei conti per la Lombardia**;

- *appellante incidentale – appellata*

e nei confronti di

- **GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – G.S.E. s.p.a.** (in seguito, “GSE”), con sede in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski 92, p.i. 05754381001, in persona del Direttore della Direzione Affari Legali e Societari del GSE nonché legale rappresentante *pro tempore*, avv. Vinicio Mosè Vigilante, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avv.ti Antonio Pugliese, c.f.

PGLNTN74D16F839P, pec antoniopugliese@ordineavvocatiroma.org, Sergio Fienga, c.f. FNGSRG72T02D969G, pec sergiofienga@ordineavvocatiroma.org, Giovanni Battista De Luca, c.f. DLCGNN85B12L113H, pec giovannibattistadeluca@ordineavvocatiroma.org e Alessandro Zuccaro, c.f. ZCCLSN83R08C352E, pec alessandro.zuccaro@milano.pecavvocati.it e con gli stessi elettivamente domiciliato presso lo studio dell' avv.to Sergio Fienga, in Roma, Piazzale delle Belle Arti 8, come da delega in atti;

- interveniente

avverso

la sentenza n. 133/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, depositata il 26 luglio 2023.

Visti gli appelli, gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 7 novembre 2024: il consigliere relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi; l'avv. Roberto Santucci, per Biomasse Olevano s.r.l., Tali Pietro Franco e Covili Faggioli Bruno; l'avv. Simone Abellonio, per Cugliero Alberto; l'avv. Marco Trevisan, in sostituzione dell'avv. Sergio Fienga, per Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.; il V.P.G. Sabrina D'Alesio.

Svolgimento del processo

Con atto depositato in segreteria il 21 agosto 2023, la società Biomasse Olevano s.r.l. (di seguito anche "Biolevano"), Tali Pietro Franco e Covili Faggioli Bruno hanno impugnato la sentenza n. 133/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia

che si è pronunciata su atto di citazione della Procura territoriale, tendente ad ottenere il risarcimento di un danno erariale quantificato in euro 60.824.492,95 o comunque nella misura accertanda in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione, in favore della società per Gestore dei Servizi Energetici-G.S.E. s.p.a..

Cugliero Alberto, con atto del 10 settembre 2023, ha impugnato in via incidentale la medesima sentenza.

La citazione della Procura lombarda del 26 ottobre 2022 è stata rivolta a Biomasse Olevano s.r.l., a Tali Pietro Franco e Covili Faggioli Bruno, quali amministratori di diritto o di fatto della predetta società, ed a Cugliero Alberto, dipendente della medesima società ritenuto amministratore di fatto, per un'ipotesi di danno erariale conseguente a indebita percezione di contributi pubblici erogati dal Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. s.p.a., per aver posto in essere un sistema asseritamente frodatorio, mediante falsificazione della documentazione trasmessa a G.S.E. per l'erogazione degli incentivi: la contestazione è incentrata su un'ipotesi di indebita utilizzazione di incentivi per la produzione di energia elettrica per mezzo di impianti termoelettrici alimentati da "biomasse derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ottenuti nell'ambito di intese di filiera, contratti quadro o filiere corte" - mediante condotte asseritamente fraudolente sulla documentazione afferente all'approvvigionamento della biomassa per la produzione di energia elettrica incentivata. I convenuti Biomasse Olevano S.r.l., nonché gli amministratori e dirigenti di

fatto e di diritto Tali Pietro Franco, Covili Faggioli Bruno e Cugliero Alberto, che si sarebbero ingeriti nella gestione, sono stati chiamati a rispondere di condotte illecite per avere ottenuto indebitamente gli incentivi nella misura massima prevista, presentando false dichiarazioni supportate da documentazione non veritiera, volta ad eludere i controlli per la certificazione della tracciabilità da filiera corta, necessaria per ottenere l'incentivazione con applicazione del massimo coefficiente moltiplicativo $K=1,8$ per gli anni 2018-2019-2020 ed un totale contestato di euro 60.824.492,95 per l'intero incentivo ottenuto e percepito.

La sentenza impugnata ha condannato, a titolo di dolo e con il vincolo della solidarietà, i convenuti Biomasse Olevano s.r.l., Tali Pietro Franco, Covili Faggioli Bruno e Cugliero Alberto al pagamento, in favore del G.S.E. s.p.a. della somma di euro 6.955.517,41 - così rideterminata in quanto sono state ritenute rilevanti, ai fini della responsabilità erariale, soltanto le condotte finalizzate ad ottenere la quota di incentivo dello 0,5 pari alla differenza tra il coefficiente $K=1,8$ e il coefficiente base $K=1,3$ applicabile per l'incentivo base, per il solo anno 2018, non essendovi titolo alla maggiorazione per gli anni successivi - oltre rivalutazione monetaria e interessi legali; i medesimi sono stati inoltre condannati, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'Erario in misura pari ad euro 2.154,96 e al pagamento delle spese di lite in favore del G.S.E. in euro 768,00, mentre sono state compensate tra le parti le spese della fase cautelare.

In sede cautelare di primo grado, il Giudice designato della Sezione regionale Lombardia, con ordinanza n. 59 del 29 agosto 2022, aveva revocato il sequestro sui beni dei convenuti disposto con decreto del Presidente della Sezione regionale Lombardia n. 28 del 6 giugno 2022, in quanto il Giudice designato aveva ritenuto che il danno erariale risarcibile dovesse essere limitato a quello direttamente connesso alle contestazioni di frode nell'ottenimento della maggiorazione per il coefficiente $K=0,5$ e non potesse estendersi anche alla contribuzione base per il coefficiente $K=1,3$. Con successiva ordinanza n. 71 del 3 novembre 2022 il Collegio della Sezione regionale Lombardia, in sede di reclamo al predetto provvedimento n. 59, aveva confermato la revoca del sequestro, sia pure con motivazione diversa rispetto a quanto deciso dal Giudice designato, basando il proprio convincimento sull'insussistenza del *periculum in mora*.

La società Biomasse Olevano s.r.l., Tali Pietro Franco e Covili Faggioli Bruno hanno svolto i seguenti motivi di impugnazione:

- 1) erronea ricostruzione della disciplina applicabile al caso di specie;
- 2) carenza dell'elemento soggettivo della responsabilità erariale;
- 3) elementi indiziari illegittimamente tenuti in considerazione ai fini del ragionamento presuntivo ex art. 2729 c.c.;
- 4) mancata valutazione delle argomentazioni difensive delle parti convenute;
- 5) infondatezza degli elementi di prova relativi all'anno 2018;

6) infondatezza degli elementi di prova relativi agli anni 2019-2020 (comunque irrilevanti);

concludendo: previo accoglimento dell'istanza di prova per testi ritualmente formulata e riproposta, in riforma della sentenza impugnata nella parte in cui accerta una responsabilità amministrativo-contabile in capo agli odierni appellanti e accoglie parzialmente (nella misura di euro 6.955.517,41, oltre rivalutazione e interessi legali) la domanda di condanna proposta dalla Procura Regionale per la Regione Lombardia, rigettare integralmente la domanda di risarcimento del danno in favore di G.S.E. Gestore Servizi Energetici S.p.a.; con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

Cuglierio Alberto ha formulato i seguenti motivi di impugnazione, sotto specie di *errores in iudicando*:

I. inconfigurabilità di un rapporto di servizio tra il dott. Cuglierio e il GSE; difetto di giurisdizione nei confronti del dott. Alberto Cuglierio; difetto di legittimazione passiva del dott. Cuglierio (capi della sentenza nn. 6.1., 7.2., 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 10, con relative sottonumerazioni);

II. difetto assoluto e relativo di giurisdizione. (capo della sentenza n 6. e relative sottonumerazioni);

III. violazione del principio del ne bis in idem. violazione degli artt. 24 e 111 cost. violazione dell'art. 4 del protocollo 7 Cedu (capo n. 6.2 della sentenza);

IV. violazione dell'art. 67, comma 7 e dell'art. 87 c.g.c. (capo 6.3.

della sentenza e relativa sottonumerazione);

V. violazione dell'art. 51, commi 1 e 3 c.g.c. assenza dell'attualità e della concretezza del danno e nullità dell'invito a dedurre e degli atti del primo grado di giudizio (capi 6.4. e 6.5. della sentenza);

VI. estraneità del dott. Cugliero rispetto al preteso fatto illecito contestato dalla procura erariale. erroneità e contraddittorietà della sentenza in relazione alla identificazione dell'elemento soggettivo del dolo (capi della sentenza nn. 7, 7.1, 7.2., 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 10, con relative sottonumerazioni);

VII. infondatezza delle contestazioni a Biolevano relative al 2018 (capo 9.3. della sentenza);

VIII. infondatezza delle contestazioni riferite ad anni diversi dal 2018; violazione delle disposizioni sull'onere della prova (capi 7.3.2., 8, 9 e 10 della sentenza, con relative sottonumerazioni);

IX. infondatezza delle contestazioni riferite alla riserva di tracciabilità. (capi 8 e 9 della sentenza, con relative sottonumerazioni);

X. infondatezza delle motivazioni relative al principio di autoresponsabilità. (capi 7, 8 e 9 della sentenza e relative sottonumerazioni);

XI. insussistenza dell'elemento soggettivo (capo 9 della sentenza e relative sottonumerazioni);

XII. scindibilità dell'incentivo per la produzione energetica mediante la combustione di biomasse da filiera corta (capo 7 della sentenza e relative sottonumerazioni);

XIII. ammissibilità e rilevanza della questione di interpretazione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'unione europea, ex art. 267 TFUE (capo 7 della sentenza e relative sottonumerazioni, in particolare 7.5. e 7.6. per quanto attiene al concetto di violazione rilevante);

XIV. sulle spese di lite (capo 11 della sentenza);

concludendo:

- in via principale e preliminare, dichiarare il difetto della giurisdizione contabile nei confronti del dott. Alberto Cugliero, con conseguente annullamento della sentenza gravata, per le ragioni esposte in narrativa;

- in via subordinata, previo accoglimento della questione di interpretazione pregiudiziale ex art. 267 FTUE sopra formulata, annullare la sentenza gravata, nella parte in cui ha condannato il dott. Alberto Cugliero, in solido con la società Biomasse Olevano S.r.l. e con i suoi amministratori, dott. Pier Franco Tali e ing. Bruno Covili Faggioli, al risarcimento in favore del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A. del danno erariale quantificato in euro 6.955.517,14, oltre a rivalutazione, interessi, nonché alla condanna delle spese di lite in favore dell'Erario e del GSE S.p.A., assolvendo il dott. Cugliero da ogni addebito, per tutte le ragioni di cui alla narrativa;

- in via di ulteriore subordine, non creduta ipotesi in cui si ravvisasse un qualche residuo profilo di responsabilità erariale, ridurre al minimo la quantificazione della responsabilità a carico del

dott. Cugliero, anche in forza del potere riduttivo;

- in ogni caso, con vittoria di onorari e accessori per entrambi i gradi di giudizio.

La società Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A. è intervenuta in giudizio con distinte memorie, la prima di costituzione formale del 20 ottobre 2023 e la seconda di carattere difensivo in pari data, chiedendo di dichiarare infondati gli appelli proposti e, quindi, rigettarli; con ogni consequenziale pronuncia di legge anche in ordine alle spese di giudizio e con condanna dei soggetti reclamati alla refusione di spese diritti e onorari, valutando la temerarietà della lite in ordine ai primi due motivi d'appello, oltre alle spese generali in favore del difensore antistatario costituito in giudizio.

Dopo la proposizione dell'appello principale e dell'appello incidentale, la Procura generale - mediante atto del 12 settembre 2023 - ha chiesto la provvisoria esecuzione della sentenza n. 133/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, stante la ritenuta spregiudicatezza dei soggetti condannati, la cui condotta dolosa è stata stigmatizzata nella sentenza di condanna, nonché il pericolo di insufficienza patrimoniale della società Biomasse Olevano S.p.A e considerato che l'elevato importo della condanna assoggetterebbe l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria a un concreto e grave nonché irreparabile rischio; concludendo: disporre la provvisoria esecuzione della sentenza appellata.

Con memoria del 20 ottobre 2023, la società Biomasse Olevano, Tali Pietro Franco e Covili Faggioli Bruno hanno insistito per l'accoglimento dell'appello e, con successiva memoria difensiva del 30 ottobre 2023, hanno dedotto che l'istanza di provvisoria esecuzione della Procura generale sarebbe priva dei necessari requisiti sulla fondatezza della pretesa e sul *periculum in mora*, in quanto le attività della società Biolevano sono proseguite ed anzi la messa in esecuzione della sentenza produrrebbe effetti negativi sulla gestione aziendale, ed hanno pertanto chiesto il rigetto dell'istanza stessa.

Con comparsa del 7 novembre 2023, la difesa di Cugliero Alberto ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate. Con altra memoria del 7 novembre 2023, ed in vista della camera di consiglio del 10 novembre 2023 per la trattazione dell'istanza di provvisoria esecuzione della sentenza appellata, la difesa di Cugliero Alberto ha chiesto il rigetto dell'istanza stessa.

A seguito della camera di consiglio del 10 novembre 2023, questa Sezione ha emesso ordinanza n. 17/2023, depositata il 13 novembre 2023, con cui ha respinto l'istanza di provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.

Con atto datato 21 ottobre 2023 e notificato alle controparti il 24 ottobre 2023, depositato in segreteria il 31 ottobre 2023 ed assegnato a questa Sezione mediante provvedimento acquisito al fascicolo processuale il 13 novembre 2023, la Procura regionale per la Lombardia ha interposto appello avverso la medesima sentenza n.

133/2023 della Sezione territoriale, formulando i seguenti motivi di gravame:

1. violazione di legge: la normativa di settore e l'art. 75 d.p.r. 445/2000 depongono per la quantificazione del danno in misura pari all'incentivo $K=1,8$;

2. error in iudicando: omessa applicazione in Sentenza della disciplina pattizia;

3 error in iudicando: omessa valutazione della giurisprudenza amministrativa conforme da Ad. Plen. 18/2020;

4. error in iudicando: rilievo della frode ai fini dell'interpretazione della normativa de qua; la giurisprudenza contabile in tema di frodi nell'ambito di pubbliche provvidenze;

5. error in iudicando della sentenza per mancata applicazione del principio di buona fede nel rapporto di servizio e per aver ritenuto ammissibile un rapporto di servizio a contenuto parzialmente illecito. La Procura ritiene che il rapporto di servizio, anche alla luce della normativa già illustrata, debba essere inteso in senso unitario. È in ragione di tale nozione unitaria del rapporto di servizio che deve concludersi per l'integrale risarcimento del danno in misura pari a $K=1,8$ e quindi con riguardo anche agli incentivi percepiti per la quota parte relativa a biomasse generiche;

6. error in iudicando: contraddittorietà dell'iter motivazionale della sentenza: irrilevanza delle concrete caratteristiche della centrale di Biolevano;

7. error in iudicando: alcune delle fattispecie contestate valgono

ad escludere la stessa applicabilità del coefficiente $K=1,3$;

ed ha concluso:

- riformare nei termini indicati in diritto l'impugnata sentenza n. 133/2023 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia, depositata il 26.7.2023 ed impugnata in via principale ed incidentale come in premessa, con condanna in favore del GSE degli appellati incidentali nei termini di cui alla citazione di prime cure e precisamente dell'importo di Euro 60.824.492,95 in via solidale oltre rivalutazione e interessi sino al saldo; - con interessi, rivalutazione e spese di lite.

La Procura generale, con atto del 14 ottobre 2024, ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo in via preliminare la riunione degli appelli e l'accoglimento dell'appello della Procura regionale per la Lombardia. La Procura generale ha rilevato inoltre che l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata da Cugliero, sarebbe da respingere, così come sarebbe da respingere l'eccezione di inammissibilità dell'azione per violazione del *ne bis in idem*, in relazione all'art. 7 della Convenzione EDU, formulata anch'essa da Cugliero. Sarebbero non meritevoli di accoglimento le eccezioni di nullità della citazione per mancata individuazione del danno e per inattualità del danno, sollevate dagli appellanti. La Procura generale ha infine affermato la sussistenza degli elementi per l'affermazione della responsabilità erariale, anche in ordine alla quantificazione nella misura indicata dalla Procura regionale di euro 60.824.492,95 ossia con riferimento al valore pari all'intero incentivo complessivo

percepito per le annualità 2018-2020 con il massimo coefficiente moltiplicativo $K=1,8$ in funzione del fatto che lo stesso GSE ha provveduto a sospendere l'erogazione degli incentivi alla Biomasse Olevano a partire da marzo 2021 stante la pendenza del procedimento penale a carico della suddetta società per i fatti qui contestati e che, a controprova della correttezza delle proprie valutazioni, i ricorsi di Biolevano avverso i provvedimenti di sospensione siano stati rigettati in sede amministrativa. Non sarebbe applicabile, stante la natura essenzialmente amministrativa, la riduzione del 50% di cui all'art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011. La prospettata questione attinente al rinvio pregiudiziale alla CGUE in ordine al concetto di "violazione rilevante" non sarebbe fondata. La Procura generale ha quindi concluso chiedendo: - l'accoglimento dell'appello della Procura regionale; - il rigetto degli appelli privati in quanto infondati; - la condanna degli appellanti privati al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

La società Biolevano, Tali Pietro Franco e Covili Faggioli Bruno, hanno depositato memoria difensiva in data 18 ottobre 2024, evidenziando che Biolevano, unitamente ai suoi amministratori e dirigenti:

1) è stata assolta dall'accusa di truffa ai danni dello Stato dal GUP di Pavia, che ha accertato l'inesistenza di un sistema volto all'indebita percezione di contributi pubblici e la non conoscenza, da parte della società, delle alterazioni documentali poste in essere dai propri principali collettori/fornitori;

2) è stata riconosciuta vittima di una truffa aggravata (consistita nella contraffazione di documenti contrattuali) ordita ai suoi danni di un fornitore (Luca Brindisi, ex amministratore di una ditta ForEnergy, collettore del 75% della biomassa approvvigionata fino al 2019), il quale oltretutto risulta essere imputato di bancarotta fraudolenta relativamente alla stessa ditta ForEnergy, per aver (tra l'altro) falsificato sessantasei contratti di acquisto di piante;

3) ha visto, da un lato, il GSE riattivare la convenzione GRIN ed erogare parte dei contributi spettanti per l'energia da biomassa prodotta in questi anni, d'altro lato il Ministero, per mezzo di Agecontrol, svolgere le verifiche sulle istanze di incentivi nella misura massima $K=1,8$ per gli anni 2020-2021-2022, riconosciuti ammissibili (pressoché) nella loro totalità.

Gli appellanti hanno prodotto ulteriore documentazione, compendiata ai punti da "a" sino a "q" e hanno insistito per l'accoglimento del proprio appello e per il rigetto dell'appello incidentale della Procura regionale della Lombardia.

L'appellante Cugliero Alberto ha presentato ulteriore memoria datata 18 ottobre 2024, riconfermando la propria posizione di dipendente, come tale non assoggettabile a responsabilità per le condotte tenute da Biolevano. Ha depositato in allegato ulteriore documentazione formata nel corso del 2024 (all. da 25 a 36 rubricati in atti) ed ha concluso:

- in via principale e preliminare, dichiarare il difetto della giurisdizione contabile nei confronti del dott. Alberto Cugliero, con

conseguente annullamento della sentenza gravata, per le ragioni esposte in narrativa;

- in via subordinata, previo accoglimento della questione di interpretazione pregiudiziale ex art. 267 TFUE, sul concetto di violazione rilevante, annullare la sentenza gravata, nella parte in cui ha condannato il dott. Alberto Cugliero, in solido con la società Biomasse Olevano S.r.l. e con i suoi amministratori, dott. Pier Franco Tali e ing. Bruno Covili Faggioli, al risarcimento in favore del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A. del danno erariale quantificato in euro 6.955.517,14 oltre a rivalutazione, interessi, nonché alla condanna delle spese di lite in favore dell’Erario e del GSE S.p.A., assolvendo il dott. Cugliero da ogni addebito;

- in via di ulteriore subordine, nella non creduta ipotesi in cui si ravvisasse un qualche residuo profilo di responsabilità erariale, ridurre al minimo la quantificazione della responsabilità a carico del dott. Cugliero, anche in forza del potere riduttivo.

Con riferimento all’appello incidentale della Procura regionale, l’appellante Cugliero Alberto ha presentato comparsa di costituzione e risposta in data 18 ottobre 2024, contrastando i motivi di appello formulati da controparte e deducendo la correttezza del proprio operato quale dipendente di Biolevano, in quanto tale privo di poteri di rappresentanza. Ha quindi concluso:

- in via preliminare, disporre la riunione dell’appello incidentale proposto dal dott. Alberto Cugliero, R.G. 61019-Incidentale, e all’appello principale proposto da Biolevano, RG 61019 rivolti tutti

contro la medesima sentenza in questa sede gravata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184, comma 1, c.g.c.;

- nel merito, respingere l'appello incidentale della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei Conti.

Infine, con memoria datata 18 ottobre 2024 l'interveniente G.S.E. ha richiamato i precedenti scritti difensivi, condividendo le conclusioni rassegnate dalla Procura generale ed ha concluso chiedendo il rigetto degli appelli e la condanna alle spese.

All'odierna udienza del 7 novembre 2024, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

La Sezione è chiamata a pronunciarsi sull'appello principale proposto congiuntamente dalla società Biomasse Olevano s.r.l. e da Tali Pietro Franco e Covili Faggioli Bruno, sull'appello incidentale proposto da Cuglierio Alberto e sull'appello incidentale proposto dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Lombardia, nei confronti della sentenza n. 133/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia.

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 184 c.g.c., il Collegio dispone la riunione dei tre appelli in epigrafe, in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

La vicenda attiene essenzialmente alle modalità di

approvvigionamento, da parte della società Biolevano, di fonti energetiche rinnovabili per la produzione di energia elettrica, ed in particolare della biomassa, definita dall'art. 2, comma 1, lett. "b", della direttiva 2001/77/CE come "la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani".

La tabella 2 allegata alla l. n. 244/2007 (finanziaria 2008), come modificata dalla l. n. 99/2009, stabilisce al punto 6 che il coefficiente base per le biomasse (diverse da quelle provenienti da filiera corta) è pari a $K=1,30$; il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 2 marzo 2010 ha definito le modalità attraverso le quali è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità della biomassa, affinché la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da tale fonte possa essere incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, con l'applicazione del coefficiente moltiplicativo $K=1,8$ previsto dall'art. 1, comma 382-quater della legge n. 296 del 2006, nonché i requisiti che qualificano la provenienza delle biomasse.

Come già indicato nell'atto di citazione, la biomassa deve provenire da: "I - colture dedicate agricole e forestali; II - gestione del bosco; III - residui di campo delle aziende agricole; IV - residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari, zootecnici e forestali; V - residui di zootecnia".

Per poter beneficiare della contribuzione in base al coefficiente massimo, ossia del differenziale di incentivo pari a $K=0,5$ aggiuntivo rispetto a $K=1,3$, il produttore di energia è tenuto al rispetto di ulteriori condizioni:

I) provenienza geografica delle biomasse da coltivazioni distanti in linea aerea non oltre 70 km dall'impianto o, in alternativa, II) approvvigionamento da fornitori ubicati anche oltre 70 km, ma elencati in apposite convenzioni quadro, i quali garantiscono la regolare provenienza del combustibile. Tale ultima condizione trova il proprio referente normativo nel D.M. 2.3.2010 ed è finalizzata all'accesso agli incentivi di cui all'art. 1, commi 382-382-quinquies, l. n. 296/2006.

Più precisamente, l'art. 2 del D.M. 2.3.2010, dopo aver definito alla lettera "a)" le "biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali" come "la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, e della silvicoltura e dalle industrie connesse", reca le seguenti distinzioni:

b) «biomassa da intese di filiera»: la biomassa e il biogas di cui alla lettera a), prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005;

c) «biomassa da filiera corta»: la biomassa e il biogas di cui al punto a) prodotti entro il raggio di 70 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica".

Essendo questo il quadro normativo in cui è iscritta la contestazione del Requirente, è emerso che nella fase di approvvigionamento della biomassa, per l'anno 2018, la società è incorsa in gravi violazioni della normativa di riferimento.

Nella prospettazione del Requirente, come da documentazione versata in atti, in particolare dall'annotazione conclusiva della G.d.F. di Pavia del 25 novembre 2021, la società Biomasse Olevano si è trovata al centro di una serie di condotte che hanno portato alla indebita percezione di contributi pubblici, al fine di ottenere un coefficiente $K=1,8$ più elevato rispetto al coefficiente base $K=1,3$.

Dalle predette indagini, era emerso, tra l'altro, che:

- *i produttori di biomassa non certificabile, o peggio di rifiuti di matrice vegetale, non potevano non essere a conoscenza della destinazione finale del prodotto, da loro ceduto al collettore, in quanto, nella quasi totalità dei casi, provvedevano essi stessi a compilare i veri documenti di trasporto che avrebbero accompagnato il materiale alla sua destinazione finale ossia la centrale di BIOLEVANO Srl;*
- *i trasportatori, quando presenti, erano a piena conoscenza del prodotto trasportato, del luogo di carico, della destinazione e del fatto che, per poter accedere alla centrale, avrebbero dovuto sostituire il vero d.d.t., con cui avevano effettuato il trasporto, con un altro che spesso recava dati del tutto differenti;*
- *i collettori erano consapevoli di conferire in centrale biomassa non tracciata che provvedevano a certificare illecitamente, rendendola incentivabile con $K 1,8$ per mezzo del c.d. cambio bolla;*

- *i dipendenti dei collettori, erano consapevoli di produrre dei d.d.t. falsi, da consegnare agli autisti appena prima di accedere all'impianto;*
- *i dipendenti della centrale addetti all'accettazione dei carichi di biomassa si sono sempre accorti (che prontamente riportavano ai loro referenti) delle frequenti anomalie come ad esempio la sostituzione dei documenti o le difformità riscontrabili anche visivamente tra il materiale conferito (ad esempio cippato di legno vergine) e quello indicato sui documenti di trasporto (ad esempio un triturato di bassa qualità che talvolta conteneva materiale plastico);*
- *il responsabile degli approvvigionamenti della centrale (CUGLIERO Alberto) ha consapevolmente acconsentito all'ingresso in centrale di carichi di biomassa non incentivabile (per natura o reale provenienza) e, in un caso accertato, si è impegnato addirittura nella sostituzione di documenti, non idonei ad attestare la tracciabilità della biomassa, con altri falsi ed appositamente creati, durante l'ispezione del M.I.P.A.A.F. necessaria all'ottenimento dell'incentivo massimo;*
- *il rappresentante legale della BIOLEVANO Srl (COVILI FAGGIOLI Bruno), ha sempre sottoscritto le istanze di massima incentivazione dichiarando, sotto la propria responsabilità, la veridicità di tutta la documentazione contabile e commerciale (collazionata e verificata da CUGLIERO) attestante la tracciabilità del combustibile utilizzato;*
- *l'amministratore di fatto (TALI Pietro Franco) della BIOLEVANO Srl dal 2015 ha guidato in prima persona l'azienda avvalendosi della collaborazione di CUGLIERO e COVILI FAGGIOLI (i quali provvedevano ad informarlo su ogni aspetto della gestione); inoltre, egli ha sempre*

stabilito le strategie aziendali, ha intrattenuto stretti rapporti professionali e commerciali con i vari collettori, ha sovrinteso alla redazione degli accordi quadro, ha impartito precise disposizioni al CUGLIERO circa la scelta o l'esclusione dei fornitori ed è sempre stato interpellato, prima di ogni decisione, sia dal CUGLIERO che dal COVILI FAGGIOLI.

I militari operanti hanno poi precisato, ai fini della quantificazione dell'incentivo premiale, che per l'annualità 2018 in contestazione, in cui FORENERGY Spa era collettore unico, avendo riscontrato la sostanziale corrispondenza tra i fornitori ed i sub-fornitori del periodo FORENERGY Spa e del periodo ROSSO COMMERCIO Srl ed analizzando le testimonianze dei dipendenti della BIOLEVANO Srl addetti alla verifica della qualità della biomassa, in via di prima approssimazione, appare plausibile e realistico prospettare, l'ottenimento fraudolento da parte di BIOLEVANO Srl di tutta la parte premiale dell'incentivo percepito (corrispondente a $K=0,5$), in ragione di una percentuale di biomassa falsamente tracciata oscillante tra il 25% ed il 30% annuo.

Nella citazione, il Requirente ha contestato la percezione di un incentivo asseritamente indebito nella misura del coefficiente $K=1,8$ per complessivi euro 60.824.492,95 (25.040.389,06 nel 2018, 16.971.195,58 nel 2019, 18.812.908,31 nel 2020), mentre la quota maggiorata per l'incentivo $K=0,5$ pari alla differenza tra l'incentivo premiale di $K=1,8$ e l'incentivo base $K=1,3$ è stata contestata in euro 6.955.517,41 per il solo anno 2018, in quanto per il 2019 e 2020 il GSE aveva corrisposto soltanto l'incentivo base.

Il predetto importo di euro 6.955.517,41 corrisponde all'entità della condanna pronunciata dal Giudice di primo grado nella sentenza impugnata in questa sede.

La difesa congiunta di Biolevano, di Covili Faggioli e di Tali si è incentrata essenzialmente, dopo l'ultima memoria del 18 ottobre 2024, sugli effetti che sarebbero stati prodotti dalla sentenza di assoluzione emessa in sede penale dal Tribunale di Torino.

La difesa di Cuglieri, oltre che sugli effetti della predetta sentenza penale, ha insistito sulla posizione del proprio assistito, che era dipendente della società e in tale veste non sarebbe sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti. Non vi sarebbe inoltre, nella prospettiva difensiva, un ruolo attivo nella vicenda in contestazione.

La posizione della Procura regionale in fase di appello, cui ha aderito la Procura generale, è diretta essenzialmente ad esigere la restituzione degli incentivi nella misura intera di euro 60.824.492,95 già indicata nell'atto di citazione.

I motivi di impugnazione svolti dagli appellanti principali Biolevano, Covili Faggioli e Tali, possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione tra loro.

In primo luogo, va vagliato quale effetto abbia avuto la sentenza penale n. 87/2024 del 26 febbraio 2024 del Tribunale di Pavia, con la quale Covili Faggioli Bruno, Cuglieri Alberto e Tali Pietro Franco sono stati assolti dai reati di truffa ai danni dello Stato e di associazione a delinquere, perché i fatti contestati non sussistono.

Al riguardo, occorre osservare che la circostanza che il materiale

probatorio formato in sede penale sia stato attinto dal Requirente contabile per sostenere le proprie contestazioni e i propri assunti, rende pur sempre autonome le valutazioni del Giudice contabile di merito in ordine alle condotte contestate ai convenuti, laddove le stesse presentino contenuti propri, disancorati dalla qualificazione penale dei fatti; in tal modo gli atti formati in sede penale divengono atti del giudizio contabile, la cui valutazione è di esclusiva pertinenza del Collegio giudicante (Corte dei conti SS.RR. ord. n. 1/2017).

L'opzione ermeneutica adottata dalla Corte dei conti si svolge dunque secondo il chiaro criterio di autonomia tra accertamenti compiuti in sede penale e accertamenti compiuti in sede contabile, ove la materialità dei fatti può essere valutata in modo diverso, senza che vi sia alcun *vulnus* a carico dei soggetti chiamati in giudizio dinanzi al Giudice contabile.

Ed infatti le (autonome) valutazioni compiute dal Giudice penale riguardano la rilevanza penale delle condotte per le quali si procede in quella sede, mentre le (altrettanto autonome) valutazioni del Giudice contabile riguardano le condotte illecite sotto il profilo del danno erariale.

Non vi è dubbio che possano esservi dei casi in cui vi sia una completa identità dei fatti materiali, tanto da far supporre una sovrapposizione tra fatti valutati in sede penale e fatti valutati in sede contabile.

Tuttavia, laddove residui una non completa sovrapposizione tra

rilievo penale e rilievo contabile rispetto alle condotte commissive o omissive poste in essere dal soggetto convenuto nel giudizio contabile, è evidente che l'autonomia delle due giurisdizioni possa consentire uno specifico apprezzamento dei fatti dedotti in giudizio.

Nel caso di specie, sebbene vi sia stata assoluzione in sede penale, permangono numerosi elementi che – sia pure non rilevanti sotto il profilo penalistico, che presuppone una violazione tipizzata di una norma, connotata da dolo o da colpa – depongono in sede contabile per un'affermazione di responsabilità.

Da quanto emerge dagli accertamenti compiuti dalla G.d.F., non vi è dubbio che per l'anno 2018 la Biolevano abbia indebitamente chiesto e conseguito (sebbene gran parte della cifra sia stata nel frattempo restituita a titolo provvisorio il 21 giugno 2024 all'esito di richiesta del GSE del 19 giugno 2024) un incentivo premiale $K=1,8$ che non le spettava, in quanto la biomassa destinata alla produzione di energia elettrica non aveva le caratteristiche specifiche (per tipologia, qualità e provenienza) per ottenere un beneficio superiore al coefficiente $K=1,3$.

Si tratta quindi di un apprezzamento compiuto in sede contabile che supera l'esito dell'autonomo procedimento penale, sempreché, come nel caso di specie, vi siano elementi che inducano a ritenere una non completa sovrapposizione tra condotte aventi rilievo penale e condotte foriere di danno erariale.

Dal documento all. B all'atto di citazione (annotazione G.d.F. Pavia n. 733948_21 del 25.11.2021), emerge in modo esplicito e

dettagliato la materialità dei fatti contestati.

Rispetto a questa materialità dei fatti, le valutazioni compiute in sede penale non incidono e non possono incidere sull'autonomo apprezzamento compiuto dal Giudice contabile in ordine al danno erariale che è seguito alle stesse condotte.

Non vi è dubbio, infatti, che, come già evidenziato, la maggiorazione premiale per l'anno 2018 del coefficiente $K=0,5$ (rispetto all'incentivo base $K=1,3$), è ancora *sub iudice* in questa sede contabile per un ammontare di euro 6.955.517,41 sia stata ottenuta con utilizzo di documentazione non idonea, insufficiente e non coerente con le finalità della normativa di riferimento.

D'altra parte, la stessa parte (Biomasse, Covili Faggioli e Tali) ha versato in atti altra sentenza n. 825 del 23 luglio 2024 del Tribunale di Pavia, a carico di uno dei soggetti che curavano la fornitura del prodotto biomassa ai fini dell'approvvigionamento, con cui lo stesso (Brindisi Luca) è stato ritenuto responsabile del reato di truffa e di sostituzione di persona in danno di Biomasse Olevano s.r.l.

La materialità dei fatti contestati alle parti risulta quindi conclamata dalla corrispettiva sentenza penale di condanna a carico del soggetto fornitore per il 2018 del prodotto destinato alla produzione di energia elettrica.

Al riguardo, è sufficiente richiamare il contenuto della predetta sentenza n. 825/2024 del Tribunale di Pavia, da cui emerge che, in relazione ai capi a) e b) della contestazione,

“Il 6 marzo 2018 Biomasse Olevano (di seguito Biolevano) e ForEnergy

stipulavano un contratto di vendita di piante in piedi da cui ricavare biomassa legnosa site su terreni di proprietà della Azienda Agricola La Sforzesca. Al contratto veniva allegata la copia di una scrittura privata datata 29 maggio 2017 con la quale ForEnergy e srl Gruppo Biomasse Europa avevano acquistato dall' Azienda Agricola La Sforzesca l'intera biomassa insistente sui terreni di proprietà di quest'ultima². A fronte di emissione di regolare fattura, Biolevano versava l'intero importo pattuito in contratto, pari ad euro 430.000,00 oltre IV A 3. In una prima fase il contratto veniva regolarmente eseguito, con il prelievo da parte di Biolevano di 8.371 tonnellate di biomassa, ma, a partire dal 2019, ForEnergy non rispettava i termini contrattuali. Pertanto, già nel mese di febbraio 2019 Biolevano applicava una penale per un importo pari ad euro 74.662,50, somma che non veniva mai versata da ForEnergy.

A distanza di circa un anno dalla stipula del contratto, Biolevano contattava direttamente l'Azienda Agricola la Sforzesca (pec del 27 giugno 2019), rappresentando la necessità di organizzare al più presto tutti i tagli dell'impianto e richiamando il contratto del 6 marzo 2018 e la scrittura privata del precedente 29 maggio 2017. Il successivo 28 giugno il legale dell'Azienda Agricola La Sforzesca contestava la stipula di alcun contratto con ForEnergy. Il 12 settembre 2019 si teneva un incontro nel corso del quale i vertici dell'Azienda Agricola La Sforzesca dimostravano che la scrittura privata allegata da BRINDISI Luca al contratto del 6 marzo 2018 non era autentica.

La circostanza è stata confermata dal titolare ALBANI CASTELBARCO Marcello, il quale ha riferito che l'Azienda Agricola la

Sforzesca aveva stipulato un contratto per la vendita di ontani con la società GBE, che a sua volta forniva il materiale alla ForEneregy, ma che tale rapporto erano stato risolto per inadempimento della controparte.

Ora, dal raffronto fra la copia della scrittura privata prodotta dal BRINDISI in allegato al contratto del 6 marzo 2018 e quella originale nella disponibilità dell'Azienda Agricola La Sforzesca⁸ emergono con evidenza le seguenti discrasie: l'originale risultava sottoscritto, quale fideiussore, anche da Alasia Franco Vivai; l'originale riportava la denominazione "scrittura integrativa al contratto di vendita di vegetazione legnosa del 1 febbraio 2017"; l'originale aveva una durata biennale, e non triennale; l'originale presentava alcune clausole (2, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 15) che mancavano nella copia prodotta a Biolevano.

Inoltre, risulta documentalmente che l'11 marzo 2019 la Sforzesca aveva diffidato GBE ad adempiere agli obblighi contrattuali e il precedente 7 marzo 2019 aveva formalizzato la risoluzione del contratto stipulato con ForEnergy."

Richiamata l'autonomia del giudizio contabile rispetto alle risultanze del giudizio penale, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, la materialità della condotta lesiva e produttiva di danno erariale, in vista del conseguimento della maggiorazione $K=0,5$ dell'incentivo pubblico che invece non era spettante, sia da ritenere pienamente realizzata.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è evidente inoltre che, rilevata e appurata l'inidoneità del prodotto (biomassa) conferito nell'impianto al fine di conseguire la maggiorazione dell'incentivo, i

soggetti convenuti in giudizio hanno agito consapevolmente nel richiedere ed ottenere un beneficio non spettante.

Vanno tuttavia valutate le singole posizioni dei soggetti chiamati in giudizio.

La responsabilità per il risarcimento del danno va collegata alla condotta di Biolevano in persona dei suoi amministratori, e quindi in primo luogo di Covili Faggioli Bruno, il quale – sulla base dei dati e degli elementi acquisiti a giudizio, riepilogate nell’annotazione conclusiva della G.d.F. di Pavia del 25 novembre 2021, nota alle parti ed a cui pertanto si rimanda, ha svolto un ruolo centrale e determinante nella vicenda, in qualità di rappresentante legale della BIOLEVANO nel periodo in contestazione e di sottoscrittore delle istanze inoltrate al G.S.E. che hanno permesso di conseguire illecitamente alla BIOLEVANO Srl il massimo incentivo pubblico.

In ordine alla posizione di Tali Pietro Franco, lo stesso dal 25 giugno 2015 assumeva in BIOLEVANO la qualità di consigliere e dal 31 luglio 2015 quella di presidente del Consiglio di amministrazione. Successivamente, dal 19 maggio 2016, dismessa la presidenza ed ogni altra carica, ha continuato comunque a dirigere la società, in forza di un contratto di consulenza e di una procura speciale. Ne consegue che Tali Pietro Franco ha attivamente operato, dalla metà del 2015 ed ininterrottamente sino al gennaio 2021, nella gestione della società.

A partire dal 2016, con il contratto di fornitura con FORENERGY s.p.a., e fino alla fuoriuscita di Brindisi (amministratore di

FORENERGY), avvenuta nel marzo del 2019, Tali è stato l'ideatore della business strategy, la cui attuazione era affidata alla dirigenza della società che però operava con limitata autonomia decisionale. Questa situazione appare da vari elementi, come le dichiarazioni di Gamalerio Elisa, ex dipendente di FORENERGY Spa, la quale ha riferito: *"Dal lato Biolevano c'erano Covili, Cugliero, e, dal 2015, anche un signore sui 60 o 65 anni di cui non ricordo il nome, con i capelli brizzolati che mi dava l'impressione di essere comunque importante, anche perché traspariva chiaramente come fosse una figura autorevole. Lo stesso Covili, che era amministratore di Biolevano, appariva chiaramente in subordine al signore che vi ho descritto. Ricordo infine che nell'ultimo periodo in cui lavoravo presso Forenergy, partecipai ad un pranzo alla Sforzesca al ristorante Il Moro a cui parteciparono più o meno una dozzina di persone tra cui Covili, Brindisi, Sguazzini padre e forse anche il figlio ed il signore distinto di cui vi ho accennato e, anche in questa occasione conviviale, notai comunque la deferenza dei partecipanti nei suoi confronti. In quell'occasione Brindisi mi disse che quel giorno avrei dovuto partecipare al pranzo perché sarebbe venuto il nuovo "padrone" o "proprietario" della Biolevano in sostituzione della Tecnimont. Sì, ora che ho ricordato l'episodio del pranzo e dell'invito di Brindisi, mi sovviene che il cognome del signore distinto era Tali ma non ricordo il nome, forse perché Brindisi me lo presentò solo così con il cognome."*

Analoga dichiarazione è stata resa da Porporato Vittorio (fornitore della centrale) in data 17/02/2021:

"Ho incontrato una sola volta Tali in centrale, fortuitamente e senza

avere un appuntamento, in occasione di un incontro tra me Cugliero e Brindisi, e mi venne presentato come il capo della centrale. In effetti l'impressione che mi ha dato era proprio quella cioè che lì dentro comandasse lui."

In ordine ai rapporti tra Brindisi (amministratore di Forenergy) e Tali, D'Alleva Cristiano, dipendente di BIOLEVANO, ha dichiarato:

"Per quanto riguarda la situazione Brindisi, posso riferirvi, per quanto mi ricordo, che nel mese di marzo del 2019 nel corso di un incontro in centrale tra Brindisi e il dott. Tali, in cui quest'ultimo ha inveito contro Brindisi, intimandogli di lasciare immediatamente la centrale e di non presentarsi mai più. In precedenza dalla nascita della centrale e quindi dal rapporto con Brindisi, le cose parevano funzionare tra alti e bassi. Ricordo che in diverse circostanze, il dott. Tali ha più volte cercato di aiutare dal punto di vista finanziario il Brindisi, ad esempio anticipando integralmente il pagamento relativo a forniture di biomassa ancora da eseguirsi oppure anticipandogli addirittura l'acconto per l'acquisto di interi boschi, di fatto il loro rapporto è sempre stato solido e funzionante, così almeno è stato sino al marzo del 2019."

Zanforlin Claudio, ex dipendente di BIOLEVANO addetto al controllo del prodotto conferito in impianto, ha dichiarato nel verbale del 20 luglio 2021:

"Alle volte capitava che anche il dott. Tali mi chiedesse come andavano i conferimenti e io gli esponevo le problematiche di cui informavo quotidianamente anche Cugliero ovvero che avevamo sempre problemi con Brindisi e Forenergy, che il materiale era scadente e che spesso le bolle non

corrispondevano al materiale o che c'erano i problemi di cui ho detto prima sulla provenienza e che nei viaggi veniva mischiato anche materiale non conforme."

Occorre rilevare quindi che, pur essendovi la necessità di rendere tracciabile la biomassa entrata nell'impianto, dagli elementi raccolti dai militari verbalizzati sono emerse irregolarità in ordine alla tracciabilità dei prodotti, alla liceità delle certificazioni, con conseguente consapevolezza da parte della dirigenza della BIOLEVANO Srl in merito a tale situazione.

Nell'anno 2019, allontanato il Brindisi e terminato l'approvvigionamento presso FORENERGY, è poi subentrato un altro fornitore.

I fatti contestati sono quindi confermati, sia pure indirettamente ma con carattere di decisività, dalla sentenza n. 825 del 23 luglio 2024, con cui il Tribunale di Pavia ha condannato Brindisi Luca, nella qualità di legale rappresentante di Forenergy spa, alla pena di anni 1 e mesi 10, oltre ad un risarcimento danni in via definitiva per euro 1.404.067,50 in favore di Biolevano, per i reati ascritti a tutti i capi di imputazione, nella fase di fornitura di prodotti non conformi alla Biolevano.

Il ruolo di collettore svolto da Brindisi Luca per la fornitura nel 2018 a Biolevano di prodotti non conformi alla c.d. filiera corta, ma comunque destinati alla lavorazione, rappresenta, ai fini della materialità degli elementi costitutivi del danno erariale, la precisa conferma che non era possibile riconoscere la quota di contribuzione

premiale per assenza dei presupposti che ne giustificassero l'erogazione.

I motivi di impugnazione svolti dagli appellanti principali sono dunque infondati.

L'appello incidentale di Cugliero Alberto, dirigente di Biolevano con mansioni di Contract Administration e Planning Manager e quindi di responsabile degli approvvigionamenti, si caratterizza per specifici motivi di impugnazione.

In via preliminare, va chiarito che il rapporto di servizio per effetto del quale il dipendente è attratto nella giurisdizione contabile è in primo luogo quello che si è instaurato con il proprio datore di lavoro Biolevano, e poi, in via mediata, con il GSE, che è l'ente erogatore dei contributi pubblici in contestazione. È infatti indiscusso, sulla base del costante orientamento del Giudice di legittimità, che il privato percettore di contributi pubblici è soggetto alla giurisdizione contabile (*ex plurimis*, Cass., S.U. 13245/2019 e 9768/2023).

Poiché il Cugliero si è certamente intromesso, in forma di attiva cooperazione ed in ragione del proprio ruolo operativo ed apicale, nel processo di causazione del danno erariale consistente nella consapevole accettazione di prodotti destinati alla lavorazione ma non conformi rispetto ai criteri per il conseguimento della maggiorazione dell'incentivo, come emergente in atti, il ruolo svolto dallo stesso è corrispondente ad un amministratore di fatto e non può essere assimilato ad un semplice esecutore di disposizioni

aziendali interne.

I motivi sub I e II dell'appello incidentale, come rubricati nella parte in fatto, sono dunque infondati.

L'appellante ha richiamato al riguardo un'ipotesi di violazione del principio del *ne bis in idem* di cui all'art. 4 del protocollo 7 della Convenzione EDU. Al riguardo, i criteri, da cui ha preso avvio la giurisprudenza per circoscrivere e definire il *ne bis in idem*, sono stati inizialmente elaborati dalla Corte EDU nella sentenza 8 giugno 1976 (Engel ed altri c. Paesi Bassi), al fine di individuare la natura delle sanzioni applicate nello Stato partecipante, che sono: a) la natura dell'infrazione, secondo il diritto interno; b) la natura della sanzione, desunta dallo "scopo" della previsione normativa; c) la gravità della sanzione. L'evoluzione della giurisprudenza, dopo la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 4 marzo 2014 (Grande Stevens e altri c. Italia), mostra, come ampiamente argomentato nella successiva sentenza della Corte EDU del 15 novembre 2016 (A e B c. Norvegia), che non vi è alcuna violazione dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione, nel caso in cui la parte sia soggetta all'irrogazione di sanzioni penali e di altre misure di tipo riparatorio, in quanto il divieto del *ne bis in idem* non è applicabile quando l'ordinamento pone in essere una reazione coordinata dinanzi allo stesso fatto illecito. Sulla stessa linea interpretativa si è posta anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con tre pronunce della Grande Sezione del 20 marzo 2018 (C-524/15; C-537/16; C-596/16 e C-597/16), rese in sede di rinvio pregiudiziale

per l'interpretazione - alla luce dell'art. 4 del protocollo n. 7 CEDU - dell'art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE), c.d. "Carta di Nizza", ove è stabilito che «Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge», nonché la Corte costituzionale con sentenza n. 43/2018. In materia va richiamato anche il principio enunciato dalla Corte EDU nella decisione del 13 maggio 2014 (Rigolio c. Italia) che esclude l'applicabilità del divieto del *ne bis in idem* in relazione al giudizio penale e al giudizio di responsabilità contabile, che ha natura essenzialmente risarcitoria, circoscrivendo l'eventualità di una violazione di tale principio al solo caso di attivazione di una pluralità di giudizi a carattere sanzionatorio.

Anche il motivo sub III è dunque infondato.

Non appare meritevole di accoglimento il motivo di impugnazione sub IV, poiché l'attività istruttoria della Procura erariale, compiuta nella fase antecedente all'emissione dell'atto di citazione, è conseguente alle acquisizioni di quella fase.

Per le restanti censure svolte dall'appellante incidentale Cuglierio, rubricate dal VI al IX, possono essere richiamate le considerazioni già svolte per gli appellanti principali, che conducono all'infondatezza dei motivi.

Il motivo sub X è da respingere, perché il ruolo di Cuglierio è da considerare attivo e propositivo nella causazione del danno, stante l'apporto dal medesimo svolto per ottenere e "coprire" le

attestazioni di prodotti non conformi, ma comunque destinati alla lavorazione con il fine di ottenere l'incentivo premiale.

Il richiamato principio di autoresponsabilità, di cui al punto XI dell'impugnazione incidentale, non è confacente al caso di specie, poiché il Cugliero era consapevole che la propria condotta era finalizzata ad ottenere un vantaggio indebito per l'azienda di cui era dirigente.

Il punto XII dell'impugnazione incidentale, relativo alla richiesta di sollevare una questione di interpretazione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'unione europea, ex art. 267 TFUE, per quanto attiene al concetto di violazione rilevante, è da respingere; in disparte il fatto che l'appellante non ha dato evidenza alle situazioni per le quali, secondo i criteri formulati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza del 6 ottobre 2021, causa C-561/19), vi sarebbe un obbligo di proporre la questione, per altro verso, la questione si presenta irrilevante nel caso di specie, perché basata esclusivamente su una ipotesi - che per le infrascritte ragioni non è sussistente - di "decadenza integrale" dal beneficio (cfr. par. 101 dell'appello incidentale).

La posizione del Cugliero, rispetto a quella degli appellanti principali, è, peraltro, caratterizzata da un certo grado di autonomia, come indicato esplicitamente sin nelle difese iniziali. La condotta si è svolta nella fasi operative di conferimento del prodotto all'interno dell'impianto, affinché il prodotto stesso potesse assurgere alla condizione di "biomassa vegetale proveniente da filiera corta o da

soggetti inseriti in specifici accordi quadro”, in quanto tale incentivabile anche nella misura premiale, in funzione della provenienza: tuttavia è indubbio che, per la qualifica rivestita e per il fine perseguito, che era più quello di non contrastare le intenzioni dei vertici aziendali, non traendo alcun beneficio diretto dalla propria condotta anche se illecita, il Cugliero avesse agito seguendo direttive e pratiche concordate con il legale rappresentante Covili Faggioli e con l’amministratore di fatto Tali. Infatti, i risultati economici provenienti dall’attività illecita hanno avuto effetto nei confronti di Biolevano, rappresentata dagli amministratori Covili Faggioli e Tali. L’azione dolosa di Cugliero, compiuta nella consapevolezza delle relative conseguenze, è stata quindi volta a consentire a Biolevano di ottenere illecitamente la massima incentivazione (parametro $K=1,8$) per l’energia elettrica prodotta, con un apporto soggettivo svolto da Cugliero per la realizzazione dell’illecito erariale che può quindi rientrare in una forma di responsabilità in via sussidiaria.

I motivi di impugnazione svolti dall’appellante incidentale Cugliero sono dunque infondati, fatta eccezione per una riqualificazione della sua responsabilità in via sussidiaria.

L’appello incidentale della Procura regionale Lombardia, come già evidenziato in precedenza, ha riproposto la domanda formulata nell’atto introduttivo del giudizio per un risarcimento di euro 60.824.492,95 che comprende l’intero incentivo $K=1,8$ sia per la parte base $K=1,3$ che per la parte premiale $K=0,5$.

Al riguardo si osserva che l'incentivo riconosciuto dal GSE può essere scomposto in un incentivo base pari al coefficiente $K=1,3$ e in un incentivo aggiuntivo, di tipo premiale, per un coefficiente $K=0,5$. Ove, come nel caso di specie, il prodotto biomassa conferito per ottenere l'energia elettrica non avesse avuto le caratteristiche proprie della c.d. filiera corta, la parte di incentivo da non riconoscere si deve riferire al coefficiente $K=0,5$ e non all'intero $K=1,8$ per somma delle due quote.

Lo stesso GSE, come risulta dalla documentazione versata in atti (all. "g" a memoria Biolevano del 18 ottobre 2024) e non fatta oggetto di specifiche censure di controparte, ha affermato che la Convenzione Grin_00597 è stata riattivata nei limiti del riconoscimento della tariffa incentivante base nella misura del coefficiente $K=1,3$.

L'appello della Procura regionale, che ha ripreso la tesi iniziale propugnata con l'atto di citazione, si mostra quindi infondato.

In ordine infine alla posizione del GSE nel presente giudizio, l'intervento *ad adiuvandum* e in adesione alle tesi della Procura generale è da ritenere ammissibile ai sensi dell'art. 85 del c.g.c.; tenuto conto che, a mente dell'art. 28, comma 2, c.g.c., «Per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori», il Collegio osserva che risulta irrilevante il conferimento dell'incarico difensivo anche a professionisti che non risultavano, al momento del deposito

dell'atto, abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori, in quanto l'atto di intervento risulta sottoscritto da altri legali ammessi al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. L'intervento deve dunque ritenersi ammissibile, essendosi validamente instaurato il rapporto processuale ed essendo l'atto difensivo prodotto da professionisti forniti dello *ius postulandi* dinanzi al Giudice adito e fornito dei poteri per procedere all'autenticazione della firma in calce alla procura alle liti.

L'esito dell'intervento del GSE segue le risultanze dell'appello principale e degli appelli incidentali, e le spese di lite possono essere compensate, in considerazione del rigetto dell'appello incidentale della Procura regionale.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, in definitiva va respinto l'appello principale di società Biomasse Olevano s.r.l., Tali Pietro Franco e Covili Faggioli Bruno, va respinto l'appello incidentale di Cugliero Alberto con affermazione di una responsabilità in via sussidiaria e va respinto l'appello incidentale della Procura regionale, con conseguente conferma *in parte qua* della sentenza di primo grado.

In considerazione dell'assoluta novità della questione trattata, le spese di lite possono essere compensate.

Le spese di giudizio seguono l'esito della decisione e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, sugli appelli iscritti al n. **61019** del ruolo generale, definitivamente pronunciando, respinge l'appello principale di società Biomasse Olevano s.r.l., Tali Pietro Franco e Covili Faggioli Bruno; respinge l'appello incidentale di Cugliero Alberto dichiarandolo responsabile in via sussidiaria; respinge l'appello incidentale della Procura regionale; di conseguenza conferma la sentenza impugnata con la condanna a carico di Biomasse Olevano s.r.l., Tali Pietro Franco, Covili Faggioli Bruno e Cugliero Alberto, quest'ultimo a titolo di responsabilità riqualificata in via sussidiaria, al pagamento in favore del G.S.E. s.p.a. della somma di euro 6.955.517,41 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Spese di lite compensate anche nei confronti dell'interveniente GSE. Liquidate le spese di giudizio in favore dello Stato ed a carico di Biomasse Olevano s.r.l., Tali Pietro Franco, Covili Faggioli Bruno e Cugliero Alberto in euro 272,00 (duecentosettantadue/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Fabio Gaetano Galeffi

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 08/01/2025

PER IL DIRIGENTE

Il Funzionario Preposto

f.to Maria Vittoria Zotta